



CAMPI BOZZO IVALDI
dottori commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

*Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo*

Circolare per il Cliente del 14 Febbraio 2025

IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF 2025 E LA RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI DAL 1/1/2025

I "BONUS EDILIZIA" 2025

CRYPTO-ATTIVITÀ: NOVITÀ ALLA DISCIPLINA FISCALE 2025

ONLINE LA GUIDA 2025 CON LE NUOVE REGOLE PER LA RATEIZZAZIONE DI CARTELLE E AVVISI

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: NOVITÀ 2025

NOVITÀ 2025 NELLA GESTIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI

PREMI DI RISULTATO TASSABILI AL 5% NEL TRIENNIO 2025-2027

PROFESSIONISTI E RIMBORSO SPESE: NOVITÀ FISCALI DAL 2025

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 NON PIÙ NECESSARIA PER MINIMI E FORFETARI

DAL 2025 SPETTANO 60 GIORNI PER DEFINIRE GLI AVVISI BONARI

IL "RAVVEDIMENTO OPEROSO" DEI CONTRIBUTI INPS

IL NUOVO MODELLO F24/770

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IN VIGORE DAL 1° APRILE

COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2025 DAL 1° GENNAIO

QUALI "CONTROLLI" PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

LA PEC DELLA SOCIETÀ È VALIDA ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI

Lo SPID PER GESTIRE LA TUA IMPRESA

DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF 2025 E LA RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI DAL 1/1/2025

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l'[art. 16-ter](#) per disciplinare il **riordino delle detrazioni IRPEF**, limitandone la fruizione per i percettori di reddito **superiore a 75mila euro**.

Il primo comma dell'art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato **moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affilati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'**importo base** di cui al **comma 2** è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il **coefficiente** di cui al **comma 3** è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro ($14.000 \times 0,70$);
- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro ($8.000 \times 0,70$).

Sono **escluse dal calcolo del tetto massimo** alcune spese:

- le **spese sanitarie** detraibili;
- le somme investite nelle **start-up e PMI innovative**;
- le spese derivanti da **contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024** per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
- gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per **contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024** per l'abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis) aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- nonché le **rate delle spese detraibili** ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.



I BONUS EDILIZIA 2025

Bonus edilizia 2025: la Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.

I bonus per il 2025:

Agevolazione	Misura	Spesa massima	Note
Bonus Ristrutturazione	Abitazione principale 50% Altro immobile 36%	96.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili
Ecobonus	Abitazione principale 50% Altro immobile 36%	30.000-60.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili
Sismabonus	Abitazione principale 50% Altro immobile 36%	96.000 euro	
Superbonus	65%		
Bonus Mobili	50%	5.000 euro	Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024
Bonus barriere architettoniche	75%	30.000 – 50.000 euro	

La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde" per il rifacimento di giardini ed aree verdi pertinenziali.

Solo per il 2025 però è previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici": un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di importo:

- **pari al 30%** del costo di acquisto dell'elettrodomestico,
- fino a un **massimo di 100 euro** (elevato a 200 euro in caso di ISEE < 25.000 euro). Il "Bonus" è riconosciuto tramite il negoziante fino ad "esaurimento fondi" stabilito a livello statale.

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta loda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il **coefficiente relativo al numero di figli a carico** (in base alla nuova normativa sulle detrazioni fiscali di cui al capitolo precedente), considerando la rata di spesa riferite a ciascun anno d'imposta. Per tali soggetti, quindi, le spese sostenute dal 01/01/2025 subiranno un'ulteriore riduzione della detrazione tanto più alta quanto maggiore sarà il reddito dichiarato.

CRİPTO-ATTIVITÀ: NOVITÀ ALLA DISCIPLINA FISCALE 2025

Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 ([Legge 30 dicembre 2024 n. 207](#)), all'art. 1 commi da 24 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come i utility token e gli asset tokenizzati.

La modifica più rilevante riguarda l'eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza

derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l'attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l'imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell'articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall'articolo 68 del TUIR.

Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall'eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un'opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell'imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.

ONLINE LA GUIDA 2025 CON LE NUOVE REGOLE PER LA RATEIZZAZIONE DI CARTELLA E AVVISI

L'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate-Riscossione (AdeR) hanno pubblicato la guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento, per conoscere le regole sul pagamento dilazionato introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 dal decreto legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Rateizzazione “su semplice richiesta”

Con una semplice richiesta, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal 1° gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120.000 euro (il tetto vale per ogni singola istanza).

Attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell'area riservata di www.agenziariscossione.gov.it, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per gli intermediari fiscali, anche tramite le credenziali dell'Agenzia Entrate) si può presentare la domanda di pagamento a rate, ottenere direttamente il piano e pagare la prima rata. Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti, scegliere il numero di rate e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l'esito e via mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.

In alternativa, è possibile presentare la domanda compilando il nuovo modello RS, da trasmettere via Pec o consegnare agli sportelli di AdeR. Sul modello RS, adesso è anche presente un QRcode che rimanda all'area riservata per accedere al servizio “Rateizza adesso”.

Rateizzazione “documentata”

Per ottenere **da 85 rate a 120** (10 anni) è invece necessario comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Anche **per importi superiori a 120 mila euro** l'istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Il numero di rate ottenibili varia in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Nei casi di provato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, AdeR può concedere la rateizzazione in



proroga. Per richiedere la proroga, concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell'istanza, il contribuente deve compilare il modello RDP, allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.

Verificato l'effettivo peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili si applicano le regole valide per le richieste di rateizzazione "documentata".

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: NOVITÀ 2025

La **Legge di bilancio 2025** prevede novità anche nella determinazione del "fringe benefit" sulle **auto aziendali**.

Nel 2024 (vedi Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 per approfondire il confronto), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del **compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** "fringe benefit" si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico Aci e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:

- pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ inferiori a 60g/km;
- pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km.

Con le **nuove regole** il valore del fringe benefit per le auto **di nuova immatricolazione** (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali

- 20% per le ibride plug-in,
- 10% per le elettriche,
- 50% per le altre auto

Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.

IL COMUNICATO DELL'AGENZIA ENTRATE RIPORTANTE LE TABELLE NAZIONALI DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E MOTOCICLI ELABORATE DALL'ACI 2025 È STATO PUBBLICATO SULLA [GAZETTA UFFICIALE DEL 30 DICEMBRE 2024, N. 304](#).

NOVITÀ 2025 NELLA GESTIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di **trasferta** sono deducibili dal reddito d'impresa e dal Valore della produzione IRAP, solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:

- **per i lavoratori dipendenti**, l'articolo 51 del TUIR prevede che "I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente

comma, non concorrono a formare il reddito SOLO se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

- *per le imprese, l'art. 95 del TUIR prevede che "Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 SOLO se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".*

L'eventuale mancata *tracciabilità* di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata *tracciabilità*, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all'impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l'importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.

PREMI DI RISULTATO TASSABILI AL 5% NEL TRIENNIO 2025-2027

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 385 L. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1 comma 182 della L. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La riduzione prevista dall'art. 1 comma 182 della l. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all'imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

PROFESSIONISTI E RIMBORSO SPESE: NOVITÀ FISCALI DAL 2025

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un "gonfiamento" del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l'articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

A partire dall'anno d'imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati "compensi" e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d'acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indedutibili.

Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l'ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.



Attenzione - la novità non coinvolge:

- il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non "anticipate in nome e per conto" del committente;
- il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025

I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione "ordinaria" alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2025.

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L'adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L'accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2025.

Nell'effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l'età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d'imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d'imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all'agevolazione contributiva.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 NON PIÙ NECESSARIA PER MINIMI E FORFETARI

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 1/2024, prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta **non debbano più trasmettere** la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in **regime forfettario** e nel cosiddetto **regime dei minimi** (o regime di vantaggio).

La semplificazione è conseguenza dell'obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.

DAL 2025 SPETTANO 60 GIORNI PER DEFINIRE GLI AVVISI BONARI

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, **entro 60 giorni dalla ricezione** (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).

Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all'intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell'invito.

Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

IL "RAVVEDIMENTO OPEROSO" DEI CONTRIBUTI INPS

La riforma del sistema sanzionatorio entrata in vigore dal 1° settembre 2024 coinvolge anche i contributi previdenziali.

La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora "ravvedersi" spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un'unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al [tasso ufficiale di riferimento](#) (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l'ipotesi di evasione contributiva. INPS ha pubblicato sul suo sito internet un "simulatore", [raggiungibile a questo link](#), che consente di calcolare l'importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.

IL NUOVO MODELLO F24/770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto **dall'anno 2025** una modalità "semplificata" di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di **dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5**.

La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025](#) dispone le modalità attuative dell'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d'imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:

- a) l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- b) l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- c) i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
- d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico del modello F24.

La scelta in opzione per la comunicazione all'atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d'imposta alla modalità semplificata per tutto l'anno d'imposta.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IN VIGORE DAL 1° APRILE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica](#), che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.



I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

- l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2025 DAL 1° GENNAIO

A partire dal **1° gennaio 2025** è possibile utilizzare il credito in **compensazione orizzontale** con altre imposte e contributi, già dal **16 gennaio 2025**, ma entro il limite massimo di **5.000 euro**.

La compensazione può essere effettuata utilizzando il **codice tributo 6099** con anno di riferimento **2024**, tramite il modello **F24**.

Per importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale e ottenere il **visto di conformità**, salvo esoneri per i contribuenti "virtuosi".

QUALI "CONTROLLI" PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi lo scorso 27 gennaio 2025, Agenzia Entrate e Guardia di finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).

In particolare, con riferimento ai "controlli", è stato ribadito che la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

- "i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant" e considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, questi soggetti saranno considerati "a basso livello di rischio" e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
- i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l'inserimento automatico nelle liste di controllo.

LA PEC DELLA SOCIETÀ È VALIDA ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro Imprese e da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro imprese di Milano ha dichiarato che **l'indirizzo PEC della società può essere utilizzato anche dall'amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l'amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata**.

In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, **in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria** solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

Lo SPID PER GESTIRE LA TUA IMPRESA

Con il tuo **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)**, hai accesso a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private che aderiscono al sistema.

In qualità di imprenditore, lo SPID ti permette di gestire in modo semplice, digitale e gratuito, diverse attività legate alla tua attività individuale o alle società ed enti di cui sei rappresentante.

Ecco alcuni esempi:

- **Cassetto Digitale dell'Imprenditore:** per accedere gratuitamente ai documenti ufficiali come visure, atti e bilanci delle società di cui sei Rappresentante Legale o, con funzioni limitate, di cui sei Socio o Amministratore. Link italia.it
- **Banca d'Italia:** accedi ai dati delle tue imprese registrati nell'archivio della Centrale dei rischi (CR). Link Centrale Rischi Banca d'ITALIA
- **Agenzia delle Entrate:** accedi ai dati cassetto fiscale per monitorare la tua posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui sei rappresentante o delegato. Link Cassetto Fiscale
- **Agenzia delle Entrate/Riscossione:** accedi per monitorare ed eventualmente gestire la tua posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link Agenzia Entrate/Riscossioni
- **INPS:** consulta la posizione contributiva e gestisci le pratiche relative ai dipendenti. Link INPS
- **INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro):** accedi ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link INAIL
- **MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione):** per partecipare alle gare d'appalto e gestire forniture per enti pubblici. Link MePA
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** gestisci dichiarazioni doganali e comunicazioni per l'import/export. Link Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

- **Microimpresa:**
 - Meno di 10 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
- **Piccola impresa:**
 - Meno di 50 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- **Media impresa:**
 - Meno di 250 occupati
 - Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

- **Occupati:** include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
- **Fatturato annuo:** Importo netto del volume d'affari, al netto di sconti, abbondi, IVA e altre imposte.
- **Totale di bilancio:** Totale dell'attivo patrimoniale.

Un'impresa è considerata "indipendente" se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese "associate" e "collegate", che possono influenzare la classificazione di un'impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell'impresa.

In particolare:



CAMPI BOZZO IVALDI
dottori commercialisti

- se un'impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
- per quanto riguarda le imprese associate, l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
- per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell'impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell'impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabiliti. Quando un'impresa non redige i conti consolidati e l'impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la [Guida dell'utente alla definizione di PMI](#) dell'Unione Europea.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI